



ARCS

Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

"SC GESTIONE CONTRATTI"

N. 342

DEL 06/05/2026

OGGETTO

**ID10SER206.2 (CIG BA90853342) SERVIZIO FORNITURA E DISTRIBUZIONE
DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.**

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità tecnica e amministrativa:

Visto digitale del Responsabile del Procedimento
delegato Marco Zanon

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Richiamate le seguenti disposizioni:

Vista la L.R. n. 27 dd. 17/12/2018 che ridefinisce l'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale (SSR) disponendo, in particolare, l'istituzione a far data dal 1° gennaio 2019 dell'azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2428 del 21/12/2018 di costituzione dell'Azienda regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS);

Vista la L.R. n. 27/2018 art. 4, prevede che l'ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio Sanitario Regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione Centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, in concerto con la Centrale Unica di Committenza Regionale – Soggetto Aggregatore (CUC-SA), nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;

Visto il Decreto n. 159 del 10/08/2022 del Direttore Generale di adozione, in via definitiva dell'Atto Aziendale;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 112 del 21/06/2022 di individuare il dott. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della S.C. "Gestione Contratti" ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del CCNL 17/12/2020, quale Responsabile del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 193 del 10/11/2025 di adozione del Regolamento per l'adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali di ARCS;

Vista la L. n. 241/1990;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 e s.sm.i;

Istruttoria e motivazione dell'atto

Richiamati:

- la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 171 del 27/02/2026, con la quale è stato disposto ai sensi dell'art. 76 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 36/2023, di affidare alla società SANTEX S.p.A., il servizio di fornitura e distribuzione di prodotti per l'incontinenza a favore delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia (CIG BA90853342), per il periodo dal 01/03/2026 al 30/06/2026, per un importo presunto pari ad € 2.916.000,00 oltre Iva;
- la Convenzione per il servizio come sopra evidenziato (Prot. n. 8970 del 10/03/2026) sottoscritta tra ARCS e l'operatore economico SANTEX S.P.A., per il periodo dal 01/03/2026 al 30/06/2026;

Riscontrato che la società SANTEX S.P.A. ha trasmesso istanza di subappalto (nota acquisita al prot. Arcs n. 11979 in data 31/03/2026), indicando l'operatore economico In Time Trasport SRLS. con sede legale in Canicattì (AG) C.F. e P. Iva 03009670849, quale società subappaltatrice cui affidare il servizio di trasporto e consegna a domicilio dei prodotti (ausili per l'incontinenza) agli assistiti, e servizi accessori, relativamente alle zone di Trieste e Gorizia;

Dato atto che l'art. 13 del Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di fornitura e distribuzione di prodotti per l'incontinenza di cui alla procedura in oggetto (ID10SER206.2), prevede espressamente che il Fornitore possa affidare in subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 (ora art. 119 d. lgs. 36/2023), nella misura massima del 30%;

Visto che il contratto di subappalto trasmesso dalla società SANTEX S.P.A., ed agli atti del competente ufficio di ARCS, prevede un importo complessivo presunto pari ad € 49.801,80 (Iva esclusa), come da nota acquisita al

prot. ARCS n. 8970 del 10/03/2026, per il periodo compreso dalla data di pubblicazione del presente atto sino al 30/06/2026;

Considerato che l'importo di cui al contratto di subappalto oggetto di autorizzazione rientra nel limite previsto di cui agli atti della procedura di gara del 30%;

Dato atto che con il contratto di cui sopra, sono state acquisite le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente in relazione alle prestazioni da subappaltare, e che lo stesso è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli art. 94 e seguenti del Codice, espletate nelle modalità di cui al successivo art. 99, nonché alle verifiche di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023;

Preso atto che l'appaltatore ha provveduto a trasmettere, il contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. (art. 119, c. 18 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.);

Verificata, pertanto, la conformità della documentazione sopraelencata, a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia e ritenuto che sussistano i motivi di fatto e di diritto per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto sopraindicato;

Ritenuto di individuare il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nella persona del Direttore sostituto della Struttura Gestione Contratti, dott. Marco Zanon (Decreto del Direttore Generale n. 112 del 21/06/2022);

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono richiamate integralmente:

di autorizzare la società SANTEX S.P.A. a subappaltare alla società In Time Trasport SRLS. con sede legale in Canicattì (AG), C.F. e P. Iva 03009670849, il servizio di trasporto e consegna a domicilio dei prodotti (ausili per l'incontinenza) agli assistiti, e servizi accessori, relativamente alle zone di Trieste e Gorizia, per un importo complessivo presunto pari € 49.801,80 (Iva esclusa), per il periodo compreso dalla data di pubblicazione del presente atto sino al 30/06/2026;

di stabilire che il suindicato contratto di subappalto dovrà essere espletato dall'impresa subappaltatrice alle medesime condizioni e nelle modalità di cui alla documentazione di gara;

di precisare che ai sensi dell'articolo 119, comma 12 del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore e, per suo tramite il subappaltatore, dovranno trasmettere, se del caso, su richiesta di ARCS, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, oltreché la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08;

di attestare che dal presente atto non derivano costi a carico del bilancio aziendale né spese a carico del bilancio delle Aziende del SSR;

di individuare il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nella persona del Direttore sostituto della Struttura Gestione Contratti, dott. Marco Zanon (Decreto del Direttore Generale n. 112 del 21/06/2022);

di dare atto che non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, con riferimento al presente provvedimento;

di dare atto, che il presente provvedimento è esecutivo dal giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 LR 21/1992 e ss.mm.ii.;

di trasmettere infine il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di competenza.

Nessun costo consegue direttamente all'adozione del presente atto

Il dirigente responsabile
SC GESTIONE CONTRATTI
delegato Marco Zanon
firmato digitalmente

Elenco allegati:

--	--